



SENT. 78 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Andrea Liberati

Consigliere -relatore

ha emesso la seguente

SENTENZAnel giudizio di conto, iscritto al n. **23562** del registro di segreteria, nei confrontidi **Giancarlo Straccia**, consegnatario di beni mobili, in servizio presso il

Comune di Grottammare, per l'esercizio finanziario 2013 (conto n. 54420);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, con l'assistenza del segretario

dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati, il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Massimo Spinozzi, difensore dell'agente

contabile Straccia Giancarlo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con relazione n. 89/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott. Giuseppe

Vella, ha rilevato che il conto esaminato è stato redatto in conformità al modello

24, di cui al D.P.R. n. 194/1996, ed indica la quantità di beni all'inizio dell'anno,

i carichi, gli scarichi e l'entità alla fine dell'anno, sia in quantità che in valore,

per ogni categoria di bene.

Il documento risulta firmato dal consegnatario, sig. Giancarlo Straccia, mentre manca la firma del Responsabile del Servizio Finanziario.

È stata depositata anche la delibera di approvazione n. 8/2023, firmata dal Responsabile dell'Area Risorse Umane, dott.ssa Maria Massetti.

L'agente contabile ha inviato il conto all'Amministrazione entro i termini previsti, ma il Comune lo ha depositato presso questa Sezione in ritardo.

Inoltre, manca la relazione dell'Organo di controllo interno.

Sotto il profilo sostanziale, il magistrato istruttore ha evidenziato che il conto in esame non riguarda beni mobili o “materie” per i quali l'agente contabile aveva “debito di custodia”, ma ricomprende tutte le voci che costituivano le immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente.

Infatti, nel conto sono elencati 77 beni mobili, senz'alcuna indicazione di quelli per i quali era configurabile un debito di custodia.

Di conseguenza, l'atto inviato dall'agente contabile non può essere qualificato come conto giudiziale, in quanto non fornisce informazioni precise sui beni consegnati e da esso custoditi.

Per tali motivi, il magistrato istruttore ha chiesto che sia sottoposta, preliminarmente, al giudizio del Collegio la questione inerente all'ammissibilità e alla procedibilità del conto in oggetto e, qualora il Collegio dovesse ritenere il conto ammissibile, la questione concernente la sua regolarità.

* * * * *

Con memoria del 6 giugno 2024 l'agente contabile Straccia Giancarlo ha comunicato che il conto era stato redatto e depositato per errore, in quanto relativamente ai beni elencati non era configurabile a suo carico alcun debito di

custodia ma soltanto di mera vigilanza.

Con ulteriore memoria del 19 giugno 2024 l'agente contabile, tramite il proprio difensore, avv. Spinozzi, ha chiesto che il conto sia dichiarato improcedibile, in quanto, come evidenziato dal Magistrato istruttore, la funzione di consegnatario a lui attribuita comportava un mero debito di vigilanza e non di custodia, con conseguente carenza di obbligo di resa del conto giudiziale.

Lo Straccia ha, inoltre, riferito che:

- il Comune di Grottammare aveva trasmesso alla Sezione Giurisdizionale l'anagrafe degli agenti contabili, indicando erroneamente anche gli agenti amministrativi;

- l'Ente aveva successivamente contattato telefonicamente, nel maggio 2023, la segreteria della Sezione giurisdizionale per chiedere se fosse ancora necessario il deposito dei conti dei consegnatari, considerato che alcune Sezioni regionali avevano emesso sentenze, distinguendo il debito di custodia da quello di vigilanza, con conseguente onere di resa del conto giudiziale gravante esclusivamente sui consegnatari per debito di custodia; la segreteria si sarebbe, tuttavia, limitata a rammentare che, in linea generale, tutti i consegnatari erano tenuti al deposito del conto giudiziale.

* * * * *

All'odierna udienza, l'avv. Spinozzi ha confermato quanto evidenziato nella memoria; il P.M. ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio osserva che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, *“non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in*

consegna mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.

Ugualmente, il D.P.R. n. 254/2002 dispone che soltanto i consegnatari per “debito di custodia” (agenti contabili) sono tenuti alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per “debito di vigilanza” (agenti amministrativi).

Secondo la consolidata giurisprudenza, il debito di “custodia” comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'Amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'Amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Ciò premesso, il Collegio rileva che, come evidenziato dal magistrato istruttore, dall'esame degli atti si desume chiaramente che l'attività svolta dal consegnatario Straccia Giancarlo, in servizio presso il Comune di Grottammare, non comportava alcun debito di custodia di beni bensì di mera vigilanza.

	Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso Straccia nella memoria di	
	costituzione, in cui ha sottolineato di non aver gestito alcun magazzino o	
	deposito del Comune di Grottammare.	
	Pertanto, considerata la consolidata giurisprudenza in materia (ex multis,	
	sentenze: n. 313/2020 della Sezione Calabria, n. 217/2018 della Sezione	
	Veneto, n. 102/2015 della Sezione Abruzzo), il Collegio ritiene che il presente	
	giudizio debba essere dichiarato improcedibile, non essendo ravvisabile in capo	
	allo Straccia la sussistenza di un obbligo di resa del conto giudiziale.	
	* * * * *	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio	
	limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre	
	la compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto	
	in questione, iscritto al n. 23562 del registro di segreteria, riguardante Straccia	
	Giancarlo.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.	
	Il magistrato estensore	Il Presidente
	dott. Andrea Liberati	dott. Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 12 luglio 2024	
	Il Preposto	
	dott.ssa Tiziana Camaioni	
	5	